

# ACCESSO A DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE RICHIESTE DI COMPATIBILITÀ TERRITORIALE NEL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ACCEDENTE – ACCESSO AMBIENTALE

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e della Difesa civile - Comitato Tecnico .....

## FATTO

Il sig. ....., cittadino residente ad ..... (.....) ha presentato un'istanza d'accesso rivolta al Comitato Tecnico ..... dei Vigili del Fuoco, avente ad oggetto la *“documentazione completa relativa alle richieste di compatibilità territoriale nel comune di ..... dal 2000 alla data odierna”*.

Qualificava la propria istanza quale richiesta di accesso alle informazioni ambientali ex Dlgs 195/2005. L'amministrazione adita rigettava l'istanza sulla base delle seguenti argomentazioni: *“il D.lgs. n. 105/2015 all'art. 23 comma 4, rubricato “informazioni al pubblico e accesso all'informazione”, prevede che per gli stabilimenti di soglia superiore (art. 3 comma 1 lett. c D.lgs. 105/15) il CTR provveda a rendere accessibili unicamente, su richiesta, al pubblico, l'elenco delle sostanze pericolose ed il rapporto di sicurezza di cui all'art. 15 del D.lgs. medesimo, informazioni di natura ambientale che peraltro questo ufficio sta già predisponendo in riscontro alla sua precedente richiesta acquisita al prot. .... del 23/08/2017”*.

Secondo l'amministrazione adita, pertanto, il dato letterale della norma non includerebbe i pareri tecnici di compatibilità territoriale rilasciati dal CTR, su istanza del Comune di ....., quale ausilio nell'ambito dei procedimenti amministrativi dell'autorità comunale richiedente, e pertanto gli stessi non rientrano nelle informazioni che il CTR deve rendere accessibili al pubblico ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.lgs. 105/15.

Il sig. ....., eccependo una interpretazione distorta e decontestualizzata della predetta norma ha adito nei termini la Commissione, affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

In merito al gravame presentato dal sig. ....., la Commissione osserva che la speciale fattispecie di accesso delineata dal D.Lgs. 195/2005 si connota, rispetto a quella generale prevista nella L. 241/1990, sotto un duplice profilo: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso e il contenuto delle cognizioni accessibili. Sotto il primo profilo l'art. 3 del D.Lgs. 195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali sono di appartenenza generalizzata, spettando ad ogni soggetto di diritto, senza necessità di collegamento con una data situazione giuridica soggettiva. Quanto all'individuazione delle informazioni accessibili il nostro ordinamento considera *“informazione ambientale”* qualsiasi informazione contenuta

in provvedimenti amministrativi ma anche in atti endo-procedimentali (lettere, relazioni, nastri, video, pareri etc.) che abbiano attinenza con l'ambiente, intendendo con ciò sia quella relativa allo stato dell'ambiente sia quella relativa alle attività, ai provvedimenti ed alle decisioni della pubblica amministrazione che abbiano un qualche effetto sull'ambiente.

La documentazione richiesta dall'accidente è qualificabile come “informazione ambientale” ai sensi e per gli effetti del Dlgs 195/2005 ed il ricorso presentato appare meritevole di essere accolto sulla base delle seguenti argomentazioni.

In primo luogo l'art. 23 comma 2 del dlgs 105/2015 recita: “Le informazioni detenute dalle autorità competenti in applicazione del presente decreto sono messe a disposizione del pubblico che ne faccia richiesta, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195” confermando la generale accessibilità delle informazioni ambientali.

Con riferimento, poi, alla motivazione del provvedimento di diniego - e alla interpretazione dell'art. 23 comma 4 del Dlgs. 105/2015 - la Commissione condivide le osservazioni della parte ricorrente: la predetta norma non prevede che il CTR provveda a rendere accessibili *unicamente* (...) l'elenco delle sostanze pericolose ed il rapporto di sicurezza di cui all'art. 15 del d.lgs. - così come riportato dall'amministrazione. Il comma 4 prevede soltanto che: “Per gli stabilimenti di soglia superiore il CTR provvede affinché l'inventario delle sostanze pericolose e il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 siano accessibili, su richiesta, al pubblico”.

I casi di esclusione del diritto di accesso nella materia de qua sono espressamente previsti dall'art. 5 del Dlgs 195/2005 richiamato, a tal fine, dall'art. 23 comma 3 del Dlgs 105/2015 che dispone che “la divulgazione delle informazioni prevista del presente decreto può essere rifiutata o limitata dall'autorità competente nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195”. Orbene nel predetto articolo 5 non si rinvencono ipotesi di esclusione dall'accesso applicabili al caso de quo, né l'amministrazione adita ne ha indicata alcuna a giustificazione del diniego opposto.

Poiché pertanto non sussistono ragioni di esclusioni dall'accesso della “documentazione completa relativa alle richieste di compatibilità territoriale” e poiché non è stato contestato che tale documentazione sia detenuta dal CTR dei Vigili del Fuoco, quest'ultimo dovrà renderla accessibile.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 19 dicembre 2017)